



POLIZIA LOCALE

Comune di Lierna

Via E.V. Parodi, 33 – 23827 Lierna (Lc)

e.mail: polizialocale@comune.lierna.lc.it

posta elettronica certificata: polizialocale@pec.comune.lierna.lc.it

Ufficio 0341.740108 – Cell. 339.4523250 – Fax 0341.710093

www.comune.lierna.lc.it



ACCENSIONE CAMINI/STUFE

La Regione Lombardia con Delibera di Giunta n.7365 del 11/7/08 ha imposto limitazioni e divieti all'utilizzo di apparecchi per il riscaldamento domestico OBSOLETI (camini stufe con rendimento inferiore al 63%) alimentati a "biomassa legnosa" qualora siano presenti altri impianti di riscaldamento alimentati con altri combustibili ammessi.

Per "**biomassa legnosa**" deve intendersi ciò che viene definito dalla specifica tecnica UNI CEN/TS 14588:

- **Pellet di biocombustibile:** biocombustibile addensato generalmente in forma cilindrica, di lunghezza casuale tipicamente tra 5mm e 30mm, e con estremità rotte, prodotto da biomassa polverizzata con o senza additivi di pressatura.
- **Legno da ardere:** legno combustibile tagliato o spaccato pronto per il focolare, e utilizzato negli apparecchi domestici che bruciano il legno come stufe, termocaminetti e sistemi di riscaldamento centralizzato.

DIVIETI

E' pertanto **vietato accendere camini/stufe alimentati a biomassa legnosa:**

- A. dal 15 ottobre al 15 aprile dell'anno successivo
- B. nel caso siano presenti nell'abitazione altri impianti di riscaldamento alimentati con altri combustibili ammessi (ad esempio gasolio o metano) e se gli apparecchi (camini e stufe) sono:
 - 1) camini aperti
 - 2) camini chiusi, stufe e qualunque altro tipo di apparecchio domestico alimentato a biomassa legnosa che non garantiscono il rispetto dei seguenti requisiti:
 - I. rendimento energetico maggiore o uguale al 63%
 - II. valore di emissione di monossido di carbonio (CO) inferiore o uguale a 0,5% in riferimento ad un tenore di ossigeno (O2) del 13%, riferito ai gas secchi a 0° e a 1,013 bar.

Il valore di rendimento energetico dell'apparecchio è, di norma, precisato nel libretto di istruzioni; in mancanza di questo sarà ritenuta valida la certificazione rilasciata dal venditore o dalla casa costruttrice, suscettibile di verifica.

Per facilitare l'individuazione dei requisiti tecnici che devono essere posseduti dall'apparecchio, sul sito istituzionale della Regione Lombardia sono disponibili appositi elenchi di carattere orientativo redatti dalle associazioni di categoria e dai produttori di apparecchi ad esse associati, comprendenti i prodotti immessi sul mercato dal 1990 a tutt'oggi, nonché la specificazione del valore di rendimento energetico degli stessi.

Sono quindi esclusi dal divieto gli apparecchi con buon rendimento energetico e quelli di cottura (pizzeria)

La maggior parte degli impianti realizzati e messi in commercio prima del 1990 **NON** è in grado di rispettare i valori di rendimento energetico sopra richiamati.

DOVE SI APPLICA IL DIVIETO

Il divieto sopra indicato si applica a tutti i comuni la cui quota altimetrica, così come definita da ISTAT, risulti uguale o inferiore a 300 metri sul livello del mare (slm)

LIERNA è individuato a 225 metri slm.

Nei comuni i cui territori siano posti ad altitudini anche in parte superiori a 300 m. slm i Sindaci dovranno individuare con proprio atto le zone situate al di sotto della suddetta quota ai fini dell'applicazione del divieto stesso, in caso di non individuazione tutto il territorio comunale sarà soggetto al divieto.

IN PRATICA

Dal 15 ottobre al 15 aprile dell'anno successivo – e per gli anni a venire, se non interverranno modifiche legislative dalla Regione Lombardia, a **Lierna** per il riscaldamento domestico:

- è consentito accendere camini/stufe, pur avendo in casa riscaldamento metano/gasolio, se il nostro camino è chiuso o la stufa ha rendimento ed emissioni così come previsti al punto B sopra indicato
- è consentito accendere camini (sia aperti che chiusi) e stufe (anche con rendimenti energetici ed emissioni diversi a quanto previsto al punto B sopra indicato) se questi sono l'unico sistema di riscaldamento domestico presente;
- è vietato accendere camini aperti e stufe che abbiano rendimenti energetici inferiori ed emissioni maggiori da quanto previsto al punto B, se in casa abbiamo il riscaldamento metano/gasolio;

SANZIONI

L'art.27/4° della Legge Regionale 11/12/06 n.24 punisce l'inosservanza delle disposizioni della Giunta Regionale concernenti le tipologie di impianto e le biomasse ivi utilizzabili, di cui all'art.11, comma 1, lettera b), con l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 500,00 a 5.000,00.

Dall'ufficio di Polizia Locale, li 22 Novembre 2014



RESPONSABILE DELLA POLIZIA LOCALE
Sindaco
Edoardo Zucchi